

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2017/288**

**del 05/06/2017**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 790**

**del 05/06/2017**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA  
MANARA N. 10, 3° P., INT. 9 - MODIFICAZIONE DEL NUCLEO AVENTE  
DIRITTO, MEDIANTE INCLUSIONE DEGLI OSPITI CONVIVENTI -  
AUTORIZZAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- la l.r. 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modific. e integr., stabilisce all'art. 27 che il Comune può autorizzare la modifica della composizione del nucleo originario dell'assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP); l'autorizzazione segue a istanza di parte, valutati i motivi a base della richiesta e previa verifica dei requisiti reddituali per la permanenza nell'ERP; essa è subordinata alla finalità della reciproca assistenza morale e materiale fra assegnatario e ospite, e al riscontro oggettivo dell'effettiva convivenza del nucleo, protratta per almeno quattro anni dalla data della richiesta; persegue lo scopo di inserire nel nucleo familiare dell'assegnatario terze persone che, a pieno titolo, acquisiscono il diritto a subentrare nell'assegnazione - e dunque nel contratto di locazione - in caso di decesso dell'assegnatario;
- l'assegnataria dell'alloggio di ERP sito a Reggio E. in Via Manara n. 10, 3° p., int. 9, le cui generalità sono indicate nell'ALLEGATO A al presente atto, produceva – rispettivamente: il 4 ottobre 2012 (prot. 1067), e il 6 dicembre 2012 (prot. 1274) – due istanze per l'avvio della convivenza, finalizzata all'ampliamento del nucleo assegnatario e al diritto di subentro nel contratto di locazione - a favore di un figlio e di una figlia, entrambi generalizzati nel predetto ALLEGATO A;
- la convivenza, giustificata dalla finalità di cui all'art.24/4 della l.r. n. 24/2001 (reciproca assistenza morale e materiale), veniva autorizzata – rispettivamente: per il figlio e per la figlia - il 6 ottobre 2012 con atto n. 1075, e il 19 dicembre 2012 con atto n. 1305;
- il prosieguo della stabile ed effettiva convivenza veniva positivamente verificato nel corso di quattro anni:

vista la domanda di autorizzazione alla modifica della composizione del nucleo originario (con diritto all'eventuale subentro nel contratto di locazione) in data 6/3 u.s. (prot. Uff. Casa n. 73), presentata dall'assegnataria a favore degli ospiti in questione;

considerato che l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo originario non comporta per quest'ultimo la perdita dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;

vista la l.r. n. 24/2001 e succ. modific. e integr. e, in particolare, l'art. 27; il vigente regolamento comunale in materia, approvato con deliberazione consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D, art. 5,

### d e t e r m i n a

- 1.** di autorizzare la modifica della composizione del nucleo avente diritto all'alloggio di ERP sito a R.E. in Via Manara n. 10, 3° p., int. 9, mediante l'inclusione degli ospiti conviventi;
- 2.** di trasmettere copia del presente provvedimento all'ACER per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.